

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5107 del 06/10/2022
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME PANARO AD USO FABBRICATI, IMPIANTI, DEPOSITO MATERIALI E ZONE TRANSITABILI IN LOCALITA' VIA BOCCHIROLO, IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO). DITTA: SAVIGNANO INERTI S.C.A.R.L. PRATICA :MOPPT1187
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5338 del 05/10/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei OTTOBRE 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

**RICHIAMATA** la determinazione n. 006303 del 18/05/2007 con la quale il Responsabile del Servizio

Tecnico di Bacino Enza, Panaro e Secchia della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 3 anni alla Ditta Savignano Inerti SCARL, C.F./P.IVA 02612040366 la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 11467 del Fiume Panaro nel Comune di Savignano sul Panaro (MO), ad uso fabbricati e impianti, deposito materiali e zone transitabili, individuata al foglio 6 particelle 13,14,15 e fronte mappali 13 e 15 del Comune di Savignano sul Panaro (MO);

**PRESO ATTO** della domanda di rinnovo pervenuta al Servizio Tecnico dei Bacini Enza, Panaro e Secchia della Regione Emilia Romagna in data 09/03/2010 registrata al Prot.71267/2010.E del 15/03/2010 e successive istanze con cui il sig Lepri Filippo, c.f. LPRFPP71D11A944G residente in via Circonvallazione Nord 145, nel Comune di Valsamoggia (BO) quale legale rappresentante dell'Azienda Savignano Inerti SCARL, C.F./P.IVA 02612040366 con sede legale in Via Falloppe 932 nel Comune di Savignano sul Panaro (MO), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione per la medesima area demaniale assentita con determina n.006303 del 18/05/2007 dal Servizio Tecnico dei Bacini Enza, Panaro e Secchia della Regione Emilia Romagna;

**PRESO INOLTRE ATTO:**

- della documentazione integrativa e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dal Signor Lepri e registrata a nostro Prot.n.PG/2021/0121377 del 03/08/2021 con la quale dichiara "di aver cessato l'uso del mappale 14 e mappali 13/p e 15/p e con ripristino dei luoghi nel Settembre 2005";
- della documentazione integrativa pervenuta dal Geometra di Iorio quale tecnico incaricato dal Signor Lepri e registrata al nostro Prot.n. PG/2021/0174877 del 12/11/2021 nella quale era stata stralciata la porzione di viabilità di accesso all'area attualmente occupata corrispondente al foglio 6 mappale 15/p e 13/p e fronte mappale 13;
- della ulteriore documentazione integrativa con nuovo elaborato grafico presentata in data 09/05/2022 dal geometra Vittorio di Iorio e registrata a nostro Prot.n. PG/2022/77031, nella

quale è stata stralciata una parte di area che andava a sovrapporsi alla concessione in essere MO05T0102 del Comune di Savignano. L'elaborato citato comprende inoltre l'area di viabilità e di accesso individuata catastalmente al foglio 6 mappale 15/p e 13/p e fronte mappale 13, a seguito della richiesta di precisazioni pervenute a questa Agenzia da parte del Servizio di Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Modena, registrata a Prot n.PG/2022/0005979 del 17/01/2022;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.362 del 22.12.2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile di Modena (Nullaosta idraulico nota PG/2022/0139581 del 25/08/2022) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che la Savignano Inerti SCARL ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2022 in data 27/09/2022;
- il deposito cauzionale per una somma pari a euro 3408,49 costituito in data 14/02/2007 sul c/c n.00367409 in relazione alla concessione oggetto di rinnovo;

**RITENUTO pertanto:**

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare alla Azienda Savignano Inerti SCARL, C.F./P.IVA 02612040366 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Panaro, di circa mq 11315 sita in via Bocchirolo, in Comune di Savignano sul Panaro (MO), catastalmente identificata al fg. n.6, mapp. n.13/p e 15/p e fronte mappale 13, per uso fabbricati, impianti, deposito materiali e zone transitabili, codice pratica MOPPT1187;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2027**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 29/09/2022 (PG/2022/0159703 del 29/09/2022);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in euro 1319,84, di cui sono dovuti per l'anno in corso 1319,84 euro pari a 12 mensilità;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 3408,49 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Azienda Savignano Inerti SCARL, C.F./P.IVA 02612040366 (cod. pratica MOPPT1187).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Panaro, catastalmente identificata al fg. n.6, mapp. n.13/p e 15/p e fronte mappale 13 del Comune di Savignano sul Panaro (MO), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a circa mq 11.315, è destinata ad uso fabbricati, impianti, deposito materiali e zone transitabili.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 1.319,84 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato in data 14/02/2007 in sede di rilascio del precedente atto di concessione, pari a complessivi 3.408,49 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del

canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota acquisita a nostro prot. n. PG/2022/0139581 del 25/08/2022, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Modena:

*“1. alla luce delle note criticità che caratterizzano l'area demaniale corrispondente alla viabilità esistente tra l'accesso al depuratore comunale ed il cancello di ingresso al piazzale della ditta Savignano Inerti S.c.a.r.l., rientrante fra i terreni oggetto del presente rinnovo di concessione, si*

*precisa che si intende in capo al Richiedente la messa in opera di adeguati impedimenti agli accessi volti ad evitare l'utilizzo della viabilità stessa alle persone non autorizzate, al fine di cercare di limitare l'abbandono incontrollato di rifiuti nell'area, più volte segnalato dall'Amministrazione Comunale; nello specifico si chiede al Richiedente di prendere accordi con il Comune di Savignano s/P al fine di concordare la soluzione più idonea anche nell'ottica di garantire l'accessibilità e il dovuto spazio di manovra ai mezzi in entrata e in uscita dal limitrofo depuratore;*

*2. il Richiedente dovrà comunque garantire l'accesso alle aree in concessione del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, per i quali si rende necessario l'accessibilità ed il transito nell'area demaniale concessa, compresi mezzi ed imprese da questo incaricati; si precisa infatti che, al fine dell'espletamento delle attività di competenza della scrivente Agenzia, risulta essenziale il transito sulla viabilità interna all'area demaniale concessa alla ditta Savignano Inerti S.c.a.r.l. con il presente procedimento, che risulta costituire il collegamento tra via Bocchirolo e la pista esistente di accesso all'alveo del fiume Panaro a valle della strada Pedemontana in sponda destra idraulica, peraltro utilizzata al momento del rilascio del presente nulla osta al fine dell'esecuzione dell'intervento n. 17343 denominato "Interventi di ripristino di difese spondali in destra e sinistra idraulica nel fiume Panaro a valle del ponte di strada Pedemontana in Comune di Savignano sul Panaro e Spilamberto (MO)";*

*3. è vietata l'occupazione delle aree demaniali con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nell'istanza di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente Ufficio;*

*4. l'area demaniale concessa deve essere mantenuta in condizioni di decoro, pulita e libera da qualsiasi tipo di materiale che possa essere trascinato da eventuali piene o riversarsi in alveo e quindi creare ostacolo al regolare deflusso delle acque; dovranno inoltre essere adottati a cura del Richiedente tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eventuali fenomeni di dispersione in alveo o*

*sulle sponde di materiali dovuti ad esempio ad eventi meteorologici intensi (vento di forte intensità, temporali...);*

*5. l'utilizzo delle aree non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;*

*6. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali, e/o franamenti nell'alveo del fiume Panaro per cause da imputarsi all'uso di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;*

*7. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione all'utilizzo dell'area demaniale concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;*

*8. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti a carico del Richiedente tutti gli accorgimenti necessari affinché l'uso concesso possa svolgersi senza pericolo alcuno per persone, animali e cose;*

*9. il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it> ed a vigilare l'area, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo, ivi compresi il preventivo allontanamento di mezzi, nonché la sospensione dell'utilizzo dell'area fino a quando non si siano ripristinate condizioni di sicurezza; ogni responsabilità per l'utilizzo delle aree anche in caso di allerte emesse ed in corso di validità è totalmente a carico del Richiedente;*

*10. il Richiedente è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del terreno oggetto della concessione e ad apportare allo stesso, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela di interessi pubblici e di diritti privati entro il termine che quest'ultima potrà prevedere;*

11. l'utilizzo delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetto a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;

12. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e l'utilizzo delle aree demaniali in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile le aree demaniali concesse ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere quanto risultasse ad impedimento della realizzazione suddetta;

13. i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione delle aree demaniali finalizzate all'utilizzo in condizioni di sicurezza da parte del Richiedente, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente stesso, previo rilascio di specifico nulla osta/autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio;

14. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della stessa qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo, dovrà essere consegnata allo scrivente Ufficio apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Si specifica che il presente nulla-osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle aree occupate nell'ambito della concessione in oggetto.

Si evidenzia inoltre che rimane in carico ad ARPAE la verifica della regolarità degli atti di concessione in relazione all'occupazione delle aree demaniali poste in prossimità di quella oggetto della presente istanza.

La presente nota viene inviata per opportuna conoscenza al Comune di Savignano s/P, in considerazione della volontà tesa all'individuazione di un percorso volto alla risoluzione delle note criticità presenti nell'area demaniale oggetto del presente nulla osta, corrispondente alla viabilità esistente tra l'accesso al depuratore comunale ed il cancello d'ingresso all'area adibita a piazzale e fabbricati, per gli accordi e valutazioni che saranno congiuntamente assunti.

*Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che con la presente nota si esprime il nulla osta al mantenimento delle infrastrutture presenti nell'area richiesta in concessione in quanto già esistenti, ma in considerazione del fatto che l'area stessa è interessata anche da alluvioni frequenti (P3) per l'ambito territoriale "Reticolo principale", individuate nelle Mappe della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) come sopra richiamato, e che le stesse non risultano attualmente in attività, si chiede di avviare un percorso volto alla completa dismissione e rimozione delle stesse, valutandone la fattibilità anche in accordo con l'amministrazione comunale che legge per conoscenza."*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**